

› I Whereabouts - La comunicazione e l'aggiornamento delle informazioni sulla reperibilità degli atleti inseriti nel Registered Testing Pool - Previsione normativa, aspetti attuativi e problematiche connesse.

Guido Valori

Libera Università degli Studi Maria SS Assunta di Roma
g.valori@studiovalori.com

La Agenzia Mondiale Antidoping (WADA)¹, al fine combattere il doping ed ogni tipo di condotta volta ad eludere i controlli, nel 2005 ha ideato un sistema informatico denominato ADAMS - Anti-Doping Administration and Management System - che consiste in un database gestionale *online* a disposizione dei Firmatari del Codice mondiale antidoping, per l'inserimento, l'amministrazione, la gestione, la registrazione, la conservazione, la condivisione e la comunicazione di dati in ordine alle procedure ed alle attività antidoping, nel rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati personali.²

A tal proposito, è stato istituito un Gruppo registrato ai fini dei Controlli (RTP), ovvero un elenco degli atleti di alto livello, istituito separatamente, in ambito internazionale, dalle singole Federazioni Internazionali e, a livello nazionale, dalle organizzazioni antidoping nazionali (in Italia NADO – Italia), che sono sottoposti a Controlli finalizzati, sia in gara sia fuori gara.

Tali atleti hanno, pertanto, l'obbligo di comunicare trimestralmente le informazioni sui luoghi relativi alla propria reperibilità e permanenza, denominate "Whereabouts"³⁴.

1 M.Coccia La lotta internazionale contro il doping, in *Diritto internazionale dello sport*, Seconda Edizione (a cura di E. Greppi e M. Vellano), Torino, 2010, 169-218.

2 Definizione riportata nelle Norme Sportive Antidoping in vigore dal 1 gennaio 2017.

3 International Journal of Drug Policy, 13.12.2013, Diane Valkenburga, Olivier de Honb, Ivo van Hilvoordea, Doping control, providing whereabouts and the importance of privacy for elite athletes

4 Dikic, N., Markovic, S. S., & McNamee, M. (2011). On the efficacy of WADA's whereabouts

Ciò premesso, ogni atleta, il cui nominativo è inserito nel Gruppo registrato, ai fini del controllo sia a livello nazionale che internazionale⁵, deve necessariamente aggiornare le proprie informazioni afferenti alla sua reperibilità e provvedere alla compilazione trimestrale di quanto previsto dal Disciplinary dei Controlli e delle Investigazioni (D-CI), attuativo dell'*International standards for testing and investigation della WADA*.

L'Agenzia Italiana Antidoping, denominata NADO ITALIA, attraverso il Comitato Controlli Antidoping (CCA), rappresenta l'Autorità che svolge i Controlli in gara e fuori gara nei confronti di tutti gli atleti che sono cittadini italiani, residenti in Italia, titolari di licenza o tesserati per organizzazioni sportive italiane, ovvero che prendono parte a una manifestazione sportiva nazionale o che sono presenti sul territorio nazionale.

Il Comitato Controlli Antidoping si occupa, altresì, della elaborazione, dell'aggiornamento e della gestione dell'RTP Nazionale, fissando i criteri di inclusione degli atleti.

Tale gruppo comprende, di norma, gli atleti nazionali di alto livello che gareggiano ai massimi livelli dell'attività agonistica nazionale ed internazionale della disciplina agonistica interessata.

Ai fini dell'istituzione dell'RTP nazionale, il CCA provvede a:

- designare gli Atleti da inserire nell'RTP nazionale e modificarne periodicamente l'elenco, ai sensi di quanto previsto dallo Standard Internazionale per i Controlli e le Investigazioni;
- includere nel proprio RTP, laddove lo ritenga opportuno, atleti che sono posti sotto la propria autorità, pur se non rispondenti ai requisiti sopramenzionati, ma che vorrebbe fossero sottoposti a Controlli;
- informare ciascun atleta designato di essere stato inserito nell'RTP a decorrere da una data specificata, degli obblighi e degli adempimenti che ne derivano, delle informazioni sul luogo di permanenza e delle conseguenze relative alla mancata ottemperanza di tali adempimenti;
- informare l'atleta della sua cancellazione dall'RTP, a seguito del venire meno dei requisiti preposti all'inserimento nel medesimo RTP;
- utilizzare il sistema ADAMS per la raccolta, la conservazione e la condivisione delle informazioni sulla reperibilità presso il luogo di permanenza dell'atleta, ovvero altro sistema alternativo approvato dalla WADA⁶.

policy: Between filing failures and missed tests. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin* Jahrgang, 62(10), 324–328

5 J. Halt (2009) Where is the privacy in WADA's Whereabouts rules *MARQ. SPORTS. L. Rev.* 45

6 Disciplinary dei Controlli e delle Investigazione, contenuto nelle Norme Sportive Antidoping 1/2017 art. 4

A tale ultimo riguardo, è bene rilevare che l'attuale utilizzo del sistema ADAMS, da parte della NADO Italia, rappresenta il risultato di una serie di misure adottate a seguito dei rilievi in proposito effettuati, nel 2008, dal Garante per il trattamento dei dati personali, atteso che tale database veniva ritenuto, in riferimento ad alcuni aspetti ad esso connessi, lesivo del diritto di riservatezza dei singoli atleti.

Il Garante, infatti, ha evidenziato come il modello di informativa utilizzato dal Coni non consentiva agli atleti di comprendere agevolmente, prima di fornire le informazioni sulla reperibilità giornaliera, con quale livello di dettaglio le medesime dovessero essere indicate al fine di non incorrere nelle gravi sanzioni altrimenti previste. Ciò, anche in considerazione della previsione di un breve periodo di attesa dell'atleta, da parte dell'ispettore deputato ad effettuare il controllo antidoping (DCO), nel luogo indicato in caso di controlli senza preavviso, trascorso il quale viene comminata all'atleta la sanzione per elusione del controllo.

In particolare, l'informativa non rendeva gli atleti pienamente consapevoli circa la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati sulla reperibilità giornaliera⁷ e sulle relative modifiche o integrazioni, come pure in ordine alle conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere nel dettaglio alle indicazioni di reperibilità. Sul punto, il modello di informativa riproduceva, da un lato, l'art. 14.3. del codice Wada che, in maniera generica, obbligava gli atleti a "fornire informazioni precise e aggiornate in ordine alla loro reperibilità", mentre, dall'altro, citava le Linee guida per i controlli fuori gara della Wada, le quali prevedevano che gli atleti "potessero presentare programmi giornalieri con l'indicazione degli orari e dei luoghi in cui è più probabile che saranno disponibili per i controlli".

Peraltro, secondo le indicazioni riportate nel predetto modello di informativa (rivisto nel luglio del 2008), il conferimento o meno di alcune informazioni personali sulla reperibilità avrebbe potuto comportare conseguenze anche in termini di esecuzione di controlli antidoping notturni; le circostanze nelle quali il DCO avrebbe potuto effettuare controlli al di fuori della prevista fascia oraria (al tempo dalle 7.00 a.m.-10.00 p.m.), sebbene risultavano adeguatamente individuate sulla base di quanto prospettato da ultimo dal Coni, riguardavano, infatti, anche il caso in cui "l'atleta non avesse fornito alcuna indicazione sull'orario".

Infine, l'informativa, non forniva indicazioni idonee circa l'effettivo ambito di comunicazione dei dati personali relativi alle attività antidoping e il loro trasferimento all'estero anche attraverso l'utilizzo del sistema Adams. In particolare, dal modello predisposto dal Coni non emergevano indicazioni relative al flusso di dati tra le

7 Sport, Ethics and Philosophy Volume 1, 2007 - Issue 2: The Ethics of Sports Medicine, Sarah Teetzel, Respecting privacy in detecting illegitimate enhancements in athletes, Pages 159-170 | Published online: 17 Jul 2007

organizzazioni antidoping nazionali e internazionali, le federazioni internazionali e la Wada, nonché all'eventuale trasferimento dei dati anche in Paesi non appartenenti all'Unione europea (cfr. artt. 14.3. e 15 del codice Wada).

Il trattamento dei dati personali, effettuato attraverso il sistema Adams, non presentava, a parere del Garante, precise e adeguate garanzie, con particolare riferimento alla titolarità della banca dati situata in Canada e all'autorità di protezione dei dati competente per il controllo, nonché ai tipi di informazioni trattate e alla loro comunicazione a terzi anche in Paesi non appartenenti all'Unione europea⁸.

In virtù di quanto sopra rilevato, l'Agenzia Nazionale Antidoping, con il supporto della WADA, ha effettuato le modifiche ritenute necessarie dal Garante, arrivando a rielaborare il sistema fino alle regole attualmente vigenti e disciplinate nel D-CI.

Oggi un atleta già inserito nell'RTP è tenuto a comunicare trimestralmente (20 dicembre, 20 marzo, 20 giugno e 20 settembre) le informazioni personali complete ed accurate relative ai luoghi di permanenza nel periodo di riferimento, in modo tale da poter essere sempre localizzato ai fini dei Controlli nel corso di tale periodo.

Qualora l'Atleta venga inserito nell'RTP nel corso di un trimestre già iniziato, lo stesso sarà tenuto a comunicare, in maniera completa ed accurata, le informazioni personali relative ai luoghi di permanenza, in modo da completare il trimestre di riferimento a partire dal giorno indicato da NADO Italia e procedere alla compilazione dei trimestri successivi secondo la tempistica e le modalità stabilite nel D-CI-

Le informazioni richieste riguardano i seguenti dati per ciascun giorno nel corso del trimestre successivo:

- a) dati anagrafici;
- b) luogo di residenza/domicilio completi cui inviare la corrispondenza destinata all'atleta ai fini della notifica formale. Qualsiasi notifica o altro documento spedito all'indirizzo sopra citato sarà considerato ricevuto dall'atleta dopo cinque giorni dalla sua spedizione;
- c) nome e indirizzo di ciascun luogo in cui l'atleta pernoverà (ad esempio, abitazione, alloggio temporaneo, hotel, ecc.);
- d) nome e indirizzo di ciascun luogo dove l'atleta si allenerà, lavorerà o svolgerà qualsiasi altra attività regolare (per esempio, la scuola), così come il solito orario di svolgimento di tali attività regolari;
- e) programma delle manifestazioni sportive, ivi compreso il nome e l'indirizzo di ciascuna sede di gara, cui l'atleta ha programmato di partecipare;
- f) consenso dell'atleta per la condivisione delle proprie Informazioni con altre organizzazioni antidoping che hanno l'autorità di effettuare test nei suoi confronti;

8 **Garante per la Protezione dei dati personali** Controlli anti-doping e trattamento dei dati personali dei ciclisti - 13 ottobre 2008 doc web n. 1563970 - <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1563970>

- g) eventuali luoghi di permanenza temporanea;
- h) dettagli di una eventuale disabilità dell'atleta che può incidere nella procedura da seguire per condurre una Sessione di prelievo del Campione.

L'atleta sarà, inoltre, tenuto ad indicare uno specifico arco di tempo di sessanta minuti, tra le ore 05.00 e le ore 23.00, per ogni giorno del trimestre nel quale si renderà disponibile e raggiungibile in un luogo facilmente accessibile, indicato per essere sottoposto ai Controlli. Tale luogo dovrà essere – si ribadisce - facilmente accessibile da parte del Personale incaricato del prelievo.

A riguardo va precisato che costituisce precisa responsabilità dell'atleta assicurare che i dati relativi al luogo di permanenza forniti siano idonei a rendere NADO Italia in grado di rintracciarlo per i Controlli in un qualsiasi determinato giorno nel corso del trimestre, compreso, anche se non in maniera esclusiva, il periodo di sessanta minuti indicato per quel giorno nelle proprie Informazioni.

Eventuali modifiche dei dati dovranno essere tempestivamente inserite nel sistema ADAMS, ovvero in altro sistema alternativo approvato dalla WADA.

In presenza di determinate circostanze, tuttavia, gli aggiornamenti effettuati dall'atleta poco prima dell'inizio della fascia oraria programmata potranno essere considerati come possibili violazioni delle norme sportive antidoping.

Delle informazioni sulla reperibilità presso il luogo di permanenza dovrà essere resa edotta la Federazione Internazionale competente, qualora l'Atleta sia inserito nell'RTP di quest'ultima.

Viene, altresì, concessa la facoltà all'atleta di delegare a terzi, previa accettazione da parte del terzo, la produzione di una parte o di tutte le informazioni sulla reperibilità presso il luogo di permanenza; per terzo si intende un dirigente o una Federazione Nazionale⁹, o, nel caso di uno sport di squadra, lo staff o il personale della squadra stessa. Tale facoltà può essere esercitata anche per i periodi che non riguardano l'attività svolta insieme alla squadra, persistendo, però, in capo all'atleta, la responsabilità in ordine all'inserimento ed all'aggiornamento dei dati afferenti alla propria reperibilità.

La squadra sarà passibile di procedimento disciplinare e conseguente comminazione delle sanzioni economiche previste dal Codice Sportivo Antidoping (CSA) laddove il tentativo di sottoporre l'atleta, appartenente alla squadra medesima, al controllo durante la fascia oraria dei sessanta minuti, individuata nell'ambito di un periodo compreso nelle attività di squadra, fallisca per errata comunicazione della squadra¹⁰.

La premessa fin qui svolta appare necessaria al fine di esaminare, nello specifico,

9 Disciplinare dei Controlli e delle Investigazione, contenuto nelle Norme Sportive Antidoping 1/2017 art. 5

10 Disciplinare dei Controlli e delle Investigazione, contenuto nelle Norme Sportive Antidoping 1/2017 art. 6

le fattispecie in cui l'atleta può essere ritenuto responsabile di una "mancata comunicazione" o di un "mancato controllo".

Ebbene, un Atleta può essere ritenuto responsabile di una "Mancata comunicazione" laddove:

- allo stesso sia stato debitamente comunicato di essere stato designato per l'inserimento in un RTP, nonché il conseguente obbligo di fornire i "whereabout" e le conseguenze disciplinari in caso di inadempimento;
- non abbia rispettato tale obbligo nel termine stabilito;
- nel caso di una seconda o terza mancata comunicazione verificatasi nello stesso trimestre, l'atleta sia avvisato della precedente mancata comunicazione e non abbia rettificato quella mancata comunicazione entro il termine specificato in tale notifica;
- laddove l'inadempienza dell'atleta sia stata commessa per negligenza. A questo scopo, si presume che l'atleta non abbia rispettato le norme per propria negligenza, dimostrando che abbia ricevuto la notifica della richiesta, ma non l'abbia soddisfatta. Questa presunzione può essere respinta soltanto se l'atleta dimostra che non c'è stato alcun comportamento negligente, da parte sua, che abbia causato o contribuito alla mancata ottemperanza¹¹.

Qualora ricorrano i requisiti sopraindicati, la Procura Nazionale Antidoping (PNA), ricevutane comunicazione dal CCA, notifica all'atleta l'inadempimento entro il quattordicesimo giorno successivo alla data dell'accertamento dello stesso, a mezzo posta elettronica, invitandolo contestualmente a fornire eventuali giustificazioni scritte entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della notifica.

Sul punto è bene precisare che la notifica si intende perfezionata entro due giorni dall'avviso di ricezione¹².

Nella notifica la PNA comunica, altresì, all'atleta che:

- laddove lo stesso non riesca a giustificare la mancata comunicazione, e fatte salve le restanti disposizioni di seguito indicate, si procederà all'iscrizione di una mancata comunicazione nei suoi confronti;
- le conseguenze derivanti dall'eventuale accertamento della mancata comunicazione;
- tre inadempienze relative ai "whereabouts", (anche come risultato di una combinazione qualsiasi di mancate comunicazioni e/o mancati controlli sommati tra loro) in un qualsiasi arco di tempo di dodici mesi, comporteranno la violazione delle

11 Disciplinary dei Controlli e delle Investigazione, contenuto nelle Norme Sportive Antidoping 1/2017 art. 7

12 Codice Sportivo Antidoping, contenuto nelle Norme Sportive Antidoping 1/2017 art.42.2

- norme antidoping, ai sensi dell'art. 2.4. del CSA riguardanti la mancata reperibilità;
- che tre inadempienze relative ai whereabouts (anche come risultato di una combinazione qualsiasi di Mancate comunicazioni e/o Mancati Controlli sommati tra loro) in un qualsiasi arco di tempo di dodici mesi, comporteranno la violazione delle norme antidoping ai sensi dell'art. 2.4. del CSA, riguardanti la mancata reperibilità;
 - l'obbligo di inviare le informazioni mancanti circa la propria reperibilità entro le successive quarantotto ore dal ricevimento della comunicazione di presunta inadempienza.

Al fine di accertare se nell'anzidetto periodo si sia verificata o meno la violazione delle norme del CSA sulla mancata reperibilità, l'inadempimento per mancata comunicazione si riterrà verificato il primo giorno del trimestre in relazione al quale l'Atleta omette di inviare una comunicazione.

Laddove l'Atleta contesti la notificata inadempienza, la PNA procederà a valutare l'idoneità delle argomentazioni addotte a giustificazione dell'inadempimento, comunicandone l'esito entro il quattordicesimo giorno dalla ricezione della risposta dell'Atleta¹³.

Nel caso in cui l'Atleta non contesti la notificata inadempienza, ovvero laddove le argomentazioni addotte a sua difesa vengano ritenute infondate, la PNA comunicherà allo stesso la verbalizzazione della presunta inadempienza, informandolo al contempo del suo diritto ad un riesame di tale provvedimento, da presentare dinanzi alla Seconda Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping (TNA), entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'inadempienza da parte della PNA, previa notificazione della stessa alla PNA.

Il riesame dovrà terminare entro quattordici giorni dalla ricezione della richiesta dell'atleta e la decisione dovrà essere comunicata allo stesso ed alla PNA non oltre sette giorni dalla data della decisione¹⁴.

Laddove la richiesta di riesame venga accolta, il Collegio dispone la revoca del provvedimento della PNA, indicandone i motivi e dandone comunicazione all'atleta e alla PNA stessa.

In caso di rigetto del riesame, il Collegio ne darà comunicazione all'atleta ed alla PNA e quest'ultima provvederà agli adempimenti conseguenti.

La decisione con cui il Collegio conferma o revoca i provvedimenti assunti dalla PNA è inappellabile.

Qualora l'atleta non richieda il riesame entro il termine previsto, o laddove la Seconda Sezione del TNA rigettasse il riesame eventualmente proposto, la PNA

13 Disciplinary dei Controlli e delle Investigazione, contenuto nelle Norme Sportive Antidoping 1/2017 art. 8

14 Codice Sportivo Antidoping, contenuto nelle Norme Sportive Antidoping 1/2017 art.31

verbalizzerà la mancata comunicazione all'atleta, dando comunicazione alla WADA e a tutte le altre organizzazioni antidoping interessate della mancata comunicazione e della data in cui si è verificata.

Un atleta può, quindi, essere ritenuto responsabile di un mancato controllo laddove:

a) la mancata/non corretta comunicazione dei "whereabouts" relativa all'arco dei sessanta minuti non consenta l'effettuazione del test;

b) NADO Italia abbia posto in essere le seguenti attività:

- informazione all'atleta, nel momento del suo inserimento nell'RTP, in merito alle proprie responsabilità circa il mancato controllo in caso di indisponibilità ai Controlli durante l'intervallo di tempo di sessanta minuti nel luogo specifico, come indicato nel proprio "whereabouts";
- tentativo del DCO incaricato di effettuare un test sull'atleta in un dato giorno durante il trimestre, ovvero durante l'intervallo di tempo di sessanta minuti indicato nel "whereabouts" dell'atleta per quel giorno, recandosi nel luogo indicato e nell'orario indicato;
- tentativo ragionevole da parte del DCO, durante l'intervallo di tempo di sessanta minuti, di rintracciare comunque l'atleta assente, avendo considerazione delle circostanze e non potendo dare all'Atleta alcun preavviso. Il DCO dovrà comunque rimanere presso il luogo prestabilito per il tempo restante dell'intervallo dei sessanta minuti, durante il quale dovrà porre in essere ogni più opportuna azione volta a rintracciare l'atleta;
- qualora l'atleta non fosse disponibile all'inizio dell'intervallo dei 60 minuti, ma solo successivamente, purché nel medesimo intervallo di tempo, il DCO dovrà prelevare il campione senza ritenere fallito il tentativo, provvedendo, tuttavia, ad inserire tale circostanza nella propria relazione, poiché tale condotta dovrà essere oggetto di indagine, al fine di accertare l'eventuale violazione delle disposizioni del CSA. In ordine all'elusione, al rifiuto o all'omissione di sottoporsi ad un prelievo di campioni biologici o alla mancata reperibilità, qualora l'atleta non fosse disponibile per i Controlli durante la fascia dei sessanta minuti, lo stesso sarà ritenuto responsabile di un mancato controllo anche nell'ipotesi in cui venisse rintracciato nell'arco della stessa giornata ed il campione biologico venisse opportunamente prelevato;
- l'accertamento della negligenza dell'atleta a rendersi disponibile per il controllo nel luogo indicato durante l'intervallo di tempo sessanta minuti¹⁵.

A tal fine, sussiste presunzione di negligenza, da parte di un atleta, laddove siano provati che la PNA avesse informato l'atleta della responsabilità in caso di mancato

¹⁵ Disciplinare dei Controlli e delle Investigazione, contenuto nelle Norme Sportive Antidoping 1/2017 art. 9.

controllo e che vi sia stato un tentativo di controllo da parte del DCO.

Detta ultima presunzione potrà essere superata nel caso in cui l'atleta sia in grado di dimostrare la sua presenza nel luogo di permanenza nell'intervallo di tempo indicato o il suo adempimento in merito al corretto aggiornamento dei propri "whereabouts", per aver comunicato un luogo diverso dove sarebbe stato, invece, disponibile al controllo durante un intervallo di tempo di sessanta minuti indicato per quel dato giorno.

In caso di mancato controllo, la PNA, ricevutane comunicazione dal CCA, notifica all'atleta il tentativo non riuscito entro il quattordicesimo giorno successivo alla data di quest'ultimo, invitandolo al contempo a fornire una risposta entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della notifica.

Nella notifica la PNA comunica, altresì, all'atleta:

a) che, laddove lo stesso non riesca a giustificare il mancato controllo, e fatte salve le restanti disposizioni di seguito indicate, si procederà all'iscrizione di un presunto mancato controllo nei suoi confronti;

b) le conseguenze derivanti dall'eventuale accertamento del mancato controllo;

c) tre inadempienze relative ai "whereabouts" (anche come risultato di una combinazione qualsiasi di mancate comunicazioni e/o mancati controlli sommati tra loro), in un qualsiasi arco di tempo di dodici mesi, comporteranno la violazione delle norme antidoping, ai sensi delle disposizione del CSA sulla mancata reperibilità.

Laddove l'atleta contesti, nelle proprie difese, il notificato inadempimento per mancato controllo, la PNA procederà a rivalutare la sussistenza dei requisiti, comunicandone l'esito entro il quattordicesimo giorno dalla ricezione della risposta dell'atleta.

Nel caso in cui l'atleta non contesti entro il termine previsto l'inadempienza, ovvero laddove le argomentazioni addotte a sua difesa vengano ritenute infondate, la PNA comunicherà allo stesso la verbalizzazione della presunta inadempienza, informandolo, al contempo, del suo diritto ad un riesame di tale provvedimento e fornendo, altresì, il rapporto di tentativo non riuscito, ai sensi del D-CI.

Qualora l'atleta non richieda il riesame entro il termine previsto, o laddove la Seconda Sezione del TNA rigettasse l'impugnazione eventualmente proposta, la PNA verbalizzerà il mancato controllo nei confronti dell'atleta, informando lo stesso, la WADA e tutte le altre ADO interessate, della violazione e della data in cui si è verificata.

Al verificarsi di tre inadempienze relative ai "whereabouts", nell'arco di tempo di dodici mesi, si aprirà il procedimento a carico dell'atleta.

Nel caso in cui due o più di tali inadempienze fossero accertate da una Organizzazione Antidoping, nel cui RTP l'atleta era inserito quando si sono verificate le inadempienze, la stessa Organizzazione Antidoping promuoverà il procedimento contro l'atleta¹⁶.

Qualora le inadempienze relative ai “whereabouts” siano state accertate da tre Organizzazioni Antidoping diverse, l’Organizzazione Antidoping responsabile di tale procedimento sarà quella nel cui RTP l’atleta era inserito quando si è verificata la terza inadempienza. Se al tempo della verifica della terza inadempienza l’atleta era inserito sia nell’RTP nazionale che in quello internazionale, allora l’Organizzazione Antidoping responsabile di quel procedimento dovrà essere la Federazione Internazionale.

Laddove l’Organizzazione Antidoping competente non attivi il procedimento disciplinare nei confronti dell’Atleta, per violazione delle disposizioni sulla mancata reperibilità, entro 30 giorni dalla data in cui la WADA ha ricevuto notizia della terza presunta inadempienza, si dovrà ritenere che l’Organizzazione Antidoping competente abbia deciso che nella fattispecie non è stata violata alcuna norma antidoping, ai fini della proposizione dell’appello.

Le sanzioni previste dal CSA, in caso tre di inadempienze relative ai “whereabouts” nell’arco di tempo di dodici mesi, accertate dal Tribunale Nazionale Antidoping all’esito del procedimento ivi incardinato, vanno da un massimo di due anni di squalifica, con possibilità di riduzione, ad un periodo minimo di un anno, a seconda del grado di colpa dell’atleta¹⁷.

La flessibilità nel comminare una squalifica di due anni o di uno anno prevista dal CSA non è estesa agli atleti il cui comportamento sia caratterizzato da cambiamenti all’ultimo momento circa la loro reperibilità, ovvero la cui condotta induca a sospettare fortemente che il medesimo atleta stesse cercando di evitare di rendersi disponibile per lo svolgimento dei controlli.

L’accertamento della violazione, da parte della prima sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, nel caso di atleti inseriti nel RTP nazionale, o della Seconda sezione, nel caso di atleti inseriti nel RTP internazionale, implica automaticamente l’invalidazione dei risultati ottenuti nel corso della competizione, con le relative conseguenze, inclusa la perdita di medaglie, punti e premi.

Avverso la decisione della seconda sezione del TNA, è ammesso per l’atleta appello al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna¹⁸, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della decisione.

Mentre, avverso le decisioni di primo grado adottate dalla Prima Sezione del TNA è ammesso appello in forma scritta dinanzi alla Seconda Sezione del TNA da proporsi, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della decisione di primo grado.

1/2017 art. 10

17 Codice Sportivo Antidoping, contenuto nelle Norme Sportive Antidoping 1/2017 art.4.3.3

18 Rivista di diritto sportivo, Ulrich Haas * E Daniele Boccucci, Il Codice Mondiale Antidoping 2015

Gli aspetti sino ad ora esaminati concernono le previsioni di carattere regolamentare che attengono ai “whereabouts”, ma, al fine di fornire un quadro completo della vicenda, appare doveroso esaminare le problematiche di carattere applicativo di tale regolamentazione, nonché la difficoltà, spesso causata da fattori contingenti o comunque da impegni di carattere sportivo che contraddistinguono la carriera di ciascun atleta di alto livello.

Nella maggior parte dei casi, infatti, in cui viene contestata e, successivamente accertata, la violazione delle norme sulla mancata reperibilità¹⁹, si riscontra una oggettiva difficoltà/impossibilità/poca dimestichezza dell’atleta nell’effettuare le operazioni di aggiornamento dei dati afferenti alla reperibilità o una scarsa informazione sulle modalità di compilazione e, soprattutto, sulla entità delle sanzioni previste in caso di mancato aggiornamento.

Al riguardo, non si può che auspicare che le Federazioni Sportive Nazionale, ma anche la stessa NADO – Italia, continuino o, vieppiù, se possibile incrementino l’attività di informazione riguardante il necessario aggiornamento di tali informazioni, spesso non effettuato a causa del “passaparola” tra atleti della stessa disciplina.

Ma non solo. Molti atleti denunciano di avere poca dimestichezza con il sistema di aggiornamento effettuabile in mobilità con i propri *device* (*smartphone, tablet, notebook*). Anche in tale caso, sarebbe auspicabile che le Federazioni Sportive forniscano ausilio ai propri atleti in difficoltà, occupandosi, con i propri addetti, dell’aggiornamento o comunque organizzando corsi volti a dotare i singoli atleti delle conoscenze informatiche richieste ai fini dell’aggiornamento dei propri dati sulla reperibilità.

Di contro, però, non può contestualmente non rilevarsi una certa rigidità²⁰ da parte delle organizzazioni antidoping competenti e della Procura nazionale Antidoping all’esito dell’invio, ad opera dei singoli atleti, delle giustificazioni circa l’impossibilità di tempestivo aggiornamento, dovuto ad eventi contingenti che spesso possono essere causati dal fatto gli stessi sono continuamente in viaggio per impegni professionali o da spostamenti particolarmente lunghi connessi alla particolarità degli sport praticati²¹ (si pensi, ad esempio, all’equitazione ed alla possibilità che un atleta, impegnato nella stessa competizione con più cavalli, debba curare il trasferimento degli stessi, impiegando molti giorni per il completamento di dette operazioni) o, ancora, che siano impegnati in competizioni o riunioni delle rappresentative nazionali le generalità dei cui partecipanti vengono di norma comunicati dal settore sanitario

19 Codice Sportivo Antidoping, contenuto nelle Norme Sportive Antidoping 1/2017 art.2.4

20 Rivista di Diritto ed Economia dello Sport Vol. 8, 2012, 73-97, Francesco D’Urzo, La dubbia legittimità del Whereabouts System elaborato dal Codice Wada.

21 Tribunale Nazionale Antidoping, Prima Sezione, Decisione n. 126/2015 sul Caso relativo all’Atleta Juan Carlo Garcia,

della Federazioni Sportive nazionali di riferimento alla NADO – Italia con congruo anticipo²².

Analoghi problemi riguardano anche le ipotesi di omesso controllo, specialmente in ordine alla interpretazione della previsione dell'art. 9.2 del D_CI, che il medico incaricato dei controlli effettui un "tentativo ragionevole" da parte del DCO, durante l'intervallo di tempo di sessanta minuti, di rintracciare comunque l'Atleta²³.

All'atto pratico il concetto di "tentativo ragionevole", di cui in precedenza, può essere oggetto di diverse interpretazioni, essendosi verificato concretamente che il medico si recasse presso il civico indicato dall'atleta nella fascia oraria inserita nei "whereabouts" e non trovasse l'atleta, nonostante quest'ultimo fosse presente presso la propria abitazione, perché il medico non individuava il campanello della porta dell'abitazione dello stesso, compilando, in definitiva, il report di mancato controllo²⁴⁻²⁵.

Ciò conduce necessariamente all'auspicio di una regolamentazione dettagliata delle tipologie di tentativi che devono essere effettuati dal DCO prima di segnalare il mancato controllo, stante la gravosità delle sanzioni stabilite dalla norme di riferimento; come, d'altronde, dovrebbe essere valutata la condotta tenuta dall'atleta che, nel medesimo giorno del presunto "mancato controllo", manifesti la piena disponibilità a sottoporsi ad un controllo antidoping.

Peraltro, tale auspicata specificazione deve necessariamente trovare fondamento in quelli che sono i principi che necessariamente devono ispirare l'attività preposta alla lotta al doping e, cioè, la tutela della salute e la garanzia della regolarità delle competizioni, senza, tuttavia, ledere il diritto di difesa dell'incolpato.

E' evidente che, nel caso di specie, sarebbe auspicabile che, ogni qualvolta venisse contestata una violazione delle norme sulla reperibilità, fosse quanto meno effettuata una valutazione preliminare, da parte dei soggetti competenti, circa la reale volontà dei soggetti "rei" di violare le disposizioni riguardanti i "whereabouts" e di adottare delle condotte lesive dei sopramenzionati principi, in luogo di una acritica e pedissequa applicazione della norma.

Il concetto di colpa o di negligenza, infatti, invocato in molto casi dall'Ufficio di Procura Antidoping, nei procedimenti disciplinari a carico di atleti a cui viene contestato il mancato rispetto degli obblighi in materia di reperibilità, attiene spesso a ritardi lievissimi nella compilazione e nell'aggiornamento dei dati o, comunque, a circostanze, dovute al caso fortuito oppure non prevedibili.

22 Tribunale Nazionale Antidoping, Prima Sezione, Decisione n.123/2014 sul Caso relativo all'Atleta Manuel Cappai

23 Disciplinare dei Controlli e delle Investigazione, contenuto nelle Norme Sportive Antidoping 1/2017 art. 9.2

24 Tribunale Nazionale Antidoping, Seconda Sezione, Decisione n.1/2017 sul Caso relativo all'Atleta Pietro Roman

25 CAS 2'15/A/4163 Caso Niksa Dobud/FINA

Peraltro, il CSA, all'art. 2.5, già prevede una disposizione specifica preordinata a sanzionare la manomissione o tentata manomissione in relazione a qualsiasi fase dei Controlli antidoping²⁶.

In tal caso, si intende sanzionare la condotta volta a minare la procedura di controllo antidoping, ma che non rientra nella definizione di pratiche vietate. La manomissione comprende, a titolo puramente esemplificativo, la condotta consistente nell'intralcio o nel tentare di intralciare intenzionalmente l'operato di un addetto al controllo antidoping, di fornire informazioni fraudolente ad una Organizzazione Antidoping ovvero di intimidire o di tentare di intimidire un potenziale testimone.

Pertanto, a parere di chi scrive, sarebbe opportuno, sia a livello internazionale, che a livello nazionale, consentire ai Tribunali Nazionali Antidoping di verificare effettivamente l'antigiuridicità e l'offensività dei comportamenti tenuti dai singoli atleti. Attualmente sia le richieste di riesame della singola inadempienza, sia quelle conclusive riferite alle tre violazioni nell'arco temporale dei dodici mesi, lasciano margini molto esigui di valutazione ai giudici dei Tribunali Antidoping. Inoltre, in alcuni casi non viene posta fortemente l'attenzione sulla effettività delle comunicazioni che l'atleta riceve, ma è sufficiente l'invio di comunicazione anche via pec per configurarsi una presunzione di conoscenza della contestazione dopo appena due giorni dall'avviso di ricezione, come recita l'art. 42.2 del CSA, senza l'accertamento dell'effettiva presa visione da parte del destinatario della predetta comunicazione.

Tale aspetto ha in alcuni casi comportato che un atleta ricevesse due contestazione di mancata rispetto delle disposizioni riguardanti le comunicazioni dei dati sulla reperibilità nell'arco di pochi giorni.

Tali osservazioni hanno come scopo quello di evitare anche il pregiudizio, che spesso viene arrecato ai singoli atleti, attraverso la pubblicazione di notizie, sui principali organi di informazione, riguardanti proprio la violazione delle norme sulla reperibilità, che frequentemente portano ad associare tale condotta con l'assunzione di sostanze dopanti o con l'adozione di metodi dopanti; aspetti, questi ultimi, di portata decisamente maggiore che, rispetto agli altri, assumono un'importanza evidentemente superiore e come tali devono essere costantemente oggetto dell'attenzione delle organizzazioni che combattono il doping proprio perché ledono il diritto alla salute e compromettono la regolarità delle competizioni sportive.

Bibliografia

- » Guido Valori (2016) – *Il Diritto nello Sport*, terza edizione, Giappichelli
- » M. Coccia (2010) *La lotta internazionale contro il doping*, in *Diritto internazionale dello sport*, Seconda Edizione (a cura di E. Greppi e M. Vellano), Torino, 2010, 169-218;
- » Diane Valkenburga, Olivier de Honb, Ivo van Hilvoordea, (2013) *Doping control, providing whereabouts and the importance of privacy for elite athletes International Journal of Drug Policy*, 13.12.2013;
- » Dikic, N., Markovic, S. S., & McNamee, M. (2011). *On the efficacy of WADA's whereabouts policy: Between filing failures and missed tests*. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin Jahrgang*, 62(10), 324–328
- » J. Halt (2009) *Where is the privacy in WADA's Whereabouts rules* MARQ. SPORTS. L. Rev. 45
- » Ulrich Haas, Daniele Boccucci (2015) *Il Codice Mondiale Antidoping 2015*, *Rivista di diritto sportivo online*
- » Sarah Teetzel (2007) *Respecting privacy in detecting illegitimate enhancements in athletes Sport, Ethics and Philosophy* Volume 1, 2007 - Issue 2: The Ethics of Sports Medicine Pages 159-170 | Published online: 17 Jul 2007
- » Francesco D'Urzo (2012), *La dubbia legittimità del Whereabouts System elaborato dal Codice Wada*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, Vol. 8, 2012, 73-97

Decisioni

Tribunale Nazionale Antidoping, Prima Sezione, Decisione n. 126/2015 sul Caso relativo all'Atleta Juan Carlo Garcia,

Tribunale Nazionale Antidoping, Prima Sezione, Decisione n.123/2014 sul Caso relativo all'Atleta Manuel Cappai

Tribunale Nazionale Antidoping, Seconda Sezione, Decisione n.1/2017 sul Caso relativo all'Atleta Pietro Roman

CAS 2'15/A/4163 Caso Niksa Dobud/FINA